

ORDINE DEI GIORNALISTI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

DELLA TOSCANA

### **Art. 1) Composizione del Consiglio di disciplina territoriale**

Presso il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti regionale della Toscana è istituito il Consiglio di disciplina territoriale.

Ne fanno parte nove consiglieri, sei professionisti e tre pubblicisti, che formano più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al presidente del Tribunale di Firenze, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare. In caso di sostituzione di un Consigliere, la rosa dei candidati da inviare al Presidente del Tribunale deve corrispondere alle caratteristiche del Consigliere da sostituire.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per procedere all'esame di ciascun esposto, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Il Collegio deve essere composto da membri di entrambi i generi. Presidente e Segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

### **Art. 2) Riunioni dei Collegi di disciplina**

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale istituito per deliberare l'apertura del procedimento disciplinare o per deliberare il "non luogo a procedere" si svolgono a porte

chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio per l'esame del procedimento. Qualora un Consigliere non sia presente senza valido motivo a tre riunioni consecutive, il Presidente del Consiglio di disciplina provvede senza indugio a informare il Consiglio dell'Ordine che provvederà nella prima riunione utile ad avviare le procedure per la sua sostituzione.

I componenti dei singoli Collegi di disciplina territoriale, salvo quanto oltre disposto in materia di astensione e ricsuzione, possono chiedere al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale di essere sostituiti con altri componenti del Consiglio solo per comprovato grave impedimento. La decisione in merito del Presidente del Consiglio di disciplina territoriale è insindacabile.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico del Consiglio regionale dell'Ordine.

In caso di necessità, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale invia una relazione scritta sull'attività svolta al Consiglio dell'Ordine. Ogni anno, inoltre, redige una Relazione riepilogativa sull'attività medesima che illustra in audizione al Consiglio dell'Ordine e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

### **Art. 3) Incompatibilità**

La funzione di Consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

#### **Art. 4) Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale**

I giornalisti segnalati al Presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;
- b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
- c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
- d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963;
- e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
- f) essere iscritto all'Albo dei giornalisti della Toscana.

Qualora venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente articolo e da quanto disposto dal primo comma dell'articolo 3, il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Toscana dichiara alla prima seduta utile la decadenza del Consigliere e provvede, con le modalità indicate nell'articolo 1, ad avviare le procedure per la sua sostituzione. Qualora il Presidente del Consiglio di disciplina venga a conoscenza del verificarsi di uno dei casi elencati, ne dà immediatamente comunicazione al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana.

#### **Art. 5) Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale**

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili. Si applicano altresì le altre disposizioni dell'art. 50 L. 69/1963 dovendosi ritenere sostituiti i riferimenti al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio nazionale col riferimento rispettivamente al Consiglio di disciplina territoriale e al Consiglio di disciplina nazionale.

#### **Art. 6) Iniziativa disciplinare**

Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale riceve le segnalazioni in materia disciplinare provenienti dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, dal Procuratore della Repubblica o comunque dal Pubblico Ministero, da parte di altri esponenti pubblici o privati, e può promuovere il procedimento anche per iniziativa d'ufficio. Ove la segnalazione non pervenga dallo stesso Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale ne dà comunicazione al medesimo entro due giorni dal ricevimento. Ove la segnalazione pervenga dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, quest'ultimo può accompagnarla con un proprio parere, comunque non vincolante. Se esponente è un componente del Consiglio di disciplina territoriale, il Presidente assegna la pratica ad un Collegio di disciplina territoriale di cui non faccia parte l'esponente.

Se la segnalazione è relativa ad un membro del Consiglio di disciplina territoriale o ad un membro del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale la trasmette al Consiglio di disciplina nazionale per l'assegnazione ad altro Consiglio di disciplina territoriale.

#### **Art. 7) Procedimento disciplinare**

Dopo l'assegnazione della pratica ad un Collegio di disciplina territoriale, il Collegio stesso si riunisce per stabilire l'apertura del procedimento disciplinare o per deliberare il "non luogo a procedere". Inoltre, nel caso siano necessarie ulteriori informazioni al fine dell'esame dell'esposto, il Presidente del Collegio assegna a un membro dello stesso Collegio una preistruttoria informale, e cioè l'incarico di raccogliere dette informazioni, e rinvia a una successiva riunione del Collegio l'esame dell'esposto completato dall'esito della preistruttoria, che il Consigliere incaricato dovrà presentare in forma di verbale, con il resoconto dell'attività svolta, che andrà allegato al fascicolo. Dato che questa raccolta sommaria di informazioni non

si prefigura come atto formale del procedimento disciplinare, essa non dovrà coinvolgere il giornalista su cui verte l'esposto e dovrà essere il più possibile improntata al criterio della riservatezza.

Il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti fasi:

- 1) audizione dibattimentale;
- 2) adozione del provvedimento finale.

Il Presidente del Collegio, a seguito di deliberazione assunta in riunione con gli altri membri del Collegio di disciplina, provvede a notificare all'interessato, al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, all'esponente e al Pubblico Ministero (a valersi anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990), la delibera medesima di apertura del procedimento disciplinare mediante atto, spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec. Nel rispetto dell'art. 56 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, la delibera assegna all'incolpato un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. La delibera di apertura del procedimento disciplinare deve contenere le generalità dell'incolpato, l'oggetto del procedimento con la menzione degli addebiti, eventuali prove raccolte, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, l'avvertimento che potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà al giudizio in sua assenza, l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio, il termine entro il quale lui e il suo difensore potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e documenti ed indicare testimoni (art. 10 L. 241/1990), il nominativo del Consigliere, membro del Collegio, nominato relatore-istruttore che assume la veste di responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento che, salvo termine più breve, è di novanta giorni dalla data della delibera, la data di ricezione dell'eventuale esposto. La delibera dovrà indicare la data di emissione ed essere firmata dal Presidente del Collegio di disciplina.

In sede di audizione dibattimentale il Consigliere relatore-istruttore apre la trattazione del procedimento disciplinare esponendo i fatti e le risultanze istruttorie. Seguono l'audizione dell'incolpato, il quale ha facoltà di farsi assistere da un difensore, e l'esame degli eventuali testimoni e dell'eventuale esponente ove occorra. Anche in sede di giudizio disciplinare è esclusa la possibilità di intervento di soggetti diversi dall'incolpato e dall'esponente. È, in linea di massima, altresì escluso ogni rinvio della trattazione, salvo il caso di assoluta impossibilità dell'incolpato o del suo difensore di essere presenti o per la riscontrata necessità di ulteriori esigenze istruttorie che dovranno essere disposte contestualmente. Il rinvio della trattazione è disposto per una successiva riunione del Collegio di disciplina. Ove il rinvio sia disposto in presenza dell'incolpato o del difensore e dei testimoni già citati, non è necessaria la notificazione di un nuovo avviso.

Anche le riunioni del Collegio di disciplina nelle quali vengono trattate questioni disciplinari non sono pubbliche. Possono parteciparvi solo l'incolpato, il suo difensore e l'esponente. È consentita la partecipazione di personale di segreteria del Consiglio dell'Ordine ai fini della verbalizzazione.

Le decisioni dei procedimenti disciplinari adottate secondo la legge n.69/1963 sono depositate, unitamente alla motivazione, nel termine di trenta giorni dalla pronuncia da parte del Collegio di disciplina, presso la sede del Consiglio di disciplina territoriale e vengono notificate, a mezzo Pec o di ufficiale giudiziario, in copia integrale, entro trenta giorni dalla deliberazione, all'interessato e all'eventuale esponente sui quali grava l'obbligo di osservare il carattere di riservatezza e divieto di pubblicazione, al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti e al Pubblico Ministero.

I dispositivi dei provvedimenti adottati vengono portati a conoscenza degli iscritti mediante affissione per almeno sessanta giorni presso la sede del Consiglio di disciplina territoriale e pubblicati per estratto nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Odg Toscana secondo le

modalità indicate con apposita delibera. I provvedimenti che dispongono la definitiva o temporanea perdita dello status di giornalista devono essere inoltre comunicati a tutti i Consigli regionali o interregionali dell'Ordine.

#### **Art 7 bis) Possibilità di riunioni in videoconferenza**

Tutte le riunioni del Collegio, tanto quelle di cui ai precedenti artt. 2 e 7 quanto qualsiasi altra convocata per qualsivoglia motivo possono svolgersi anche mediante videoconferenza da remoto, mediante accesso telematico sulla piattaforma che verrà scelta dal Collegio stesso e comunicata agli interessati, unitamente alle modalità di accesso, nel provvedimento con cui viene fissata la riunione medesima.

Nel corso della riunione in videoconferenza il Collegio, prima di ogni altra determinazione, provvede ad accertare l'identità personale dei partecipanti e la loro legittimazione a partecipare alla riunione stessa.

L'estensore del verbale provvede a riportare nel medesimo l'accertamento compiuto.

#### **Art. 8) Diritto di accesso**

Gli atti dei procedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di disciplina territoriale non sono accessibili sino alla conclusione del procedimento.

Gli atti dei procedimenti disciplinari sono tuttavia sempre accessibili al soggetto nei cui confronti si procede ed al suo difensore, dal momento in cui, conclusa l'eventuale fase preliminare, viene deliberata l'apertura del procedimento, nonché a chi ha diritto di intervenire nel procedimento medesimo a norma del precedente art. 7.

Il Consiglio di disciplina territoriale, nel rispetto comunque dei limiti di cui al capoverso successivo, ove il diritto di accesso a provvedimenti sanzionatori irrogati dal Consiglio di disciplina territoriale venga esercitato da soggetti diversi da quello sottoposto a sanzione disciplinare, rilascia copia della documentazione al richiedente che dimostri, ai sensi dell'art.

22 della legge n. 241 del 1990, la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale,

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Sono sottratti all'accesso le categorie di documenti amministrativi indicate nell'art. 24 L. 241/1990.

**Art. 9) Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge e sublegislative vigenti.

**Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana il 10 gennaio 2020, con successiva integrazione dell'art. 7 bis) approvata il 7 maggio 2020.**